



Dipartimento Nazionale  
“TUTELA DEL CONSUMATORE”  
"ANOTHER WORLD IS POSSIBLE"  
MUGABE MELITUS WERE

## COMUNICATO STAMPA

### ***FUNZIONI DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO: LIMITI***

Il Giudice di Pace di Lecce, su ricorso predisposto dallo “Sportello dei Diritti” la cui delega è stata assegnata all’Assessore al Mediterraneo Carlo Madaro, ha sentenziato l’annullamento di un’ordinanza d’ingiunzione prefettizia di rigetto di un ricorso avverso una multa emessa a seguito di rilevazione effettuata dagli ausiliari del traffico **in materia di funzioni** degli operatori degli ausiliari del traffico, di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta. La sentenza emessa di seguito allegata, ha accolto il ricorso di una cittadina leccese stabilendo la nullità della multa.

*“ Le funzioni degli ausiliari del traffico, di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, conferite con la legge del 15 maggio 1997 n. 127, art. 17, comma 132 e articolo 68 della 23.12.1999 n. 488, sono limitate alle aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli ivi parcheggiati, e pertanto non può essere elevata da detti dipendenti contravvenzione per divieto di sosta nelle corsie riservate al trasporto pubblico, potendo tale funzione essere delegata solo al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, come previsto dal successivo comma 133 nelle forme previste dagli artt. 22 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142.*

*La rilevazione della violazione compiuta dagli ausiliari del traffico, in quanto operata da un soggetto assolutamente non legittimato, inficia alla radice la legittimità dell’accertamento “.*


**Si invitano, quindi, le Prefetture e le Amministrazioni di tutto il territorio nazionale ad attenersi tempestivamente anche all’interpretazione adottata di recente dalla CORTE DI CASSAZIONE in tema di sosta e confermata dai Giudici di Pace, annullando in via di autotutela i provvedimenti illegittimamente adottati sino ad oggi e di provvedere ad effettuare l’accertamento delle infrazioni secondo i dettami della legge, onde evitare superflui sovraccarichi burocratici e giudiziari che danneggiano il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione.**

Lecce, 19 aprile 2008

*Giovanni D’AGATA*



Sede Provinciale “Itala dei Valori” di Lecce – V. le Lo Re n. 22 – 73100 - LECCE

Tel. 388/9411240 -  - e mail: [dagatagiovanni@virgilio.it](mailto:dagatagiovanni@virgilio.it)





**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI LECCE**  
**SEZIONE 1 Via Brenta**

**Si comunica a:**

**CONTE A**  
**VIA A**  
**73100 LECCE**  
**LE**

---

**Comunicazione di cancelleria**

**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **6664/2007** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **CARLUCCIO RAFFAELE**

Depositata Sentenza Numero: **762/2008** in data : **18/03/2008**

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

**CONTE A**

Difeso da:

*Resistente Principale*

**PREFETTO DI LECCE**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**

Lecce 04/04/2008

IL CANCELLIERE



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL GIUDICE DI PACE DI LECCE**

Avv. Raffaele CARLUCCIO ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella **causa civile** iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine,

avente l'oggetto pure a margine indicato, **promossa da:**

**CONTE ANTONIO**, di persona

Ricorrente

Contro

**PREFETTO DI LECCE**

Resistente

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in cancelleria in data 07.08.07, la ricorrente proponeva opposizione avverso L'ordinanza-ingiunzione n. 181/07 con cui il Prefetto di Lecce aveva rigettato il ricorso da lei proposto al verbale di contestazione n. 130077 elevato dal Servizio ausiliari di Lecce, per aver sostato in data 5.06.06 nello spazio riservato alla fermata dei mezzi pubblici.

A sostegno dell'opposizione, assumeva, fra i vari motivi, la mancata legittimazione degli ausiliari del traffico ad accertare e contestare le violazioni per la sosta sugli spazi riservati alla fermata dei mezzi pubblici.

Disposta la comparizione delle parti, si costituiva il Comune di Lecce a cui il Prefetto aveva delegato la tutela giudiziari, contestando il contenuto del ricorso.

La causa veniva decisa mediante dispositivo di cui si dava lettura all'odierna udienza.

Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

**REGIME FISCALE PROC.**

- Non esente
- Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

**REGIME FISCALE SENT.**

- Non esente
- Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

**N.762/08 Sent.**

N.6664 /07\_ R.Gen.

N. 7366/08 R. Cron.

N.     R. Rep.

**OGGETTO**

Opposizione a sanzione amministrativa

Le funzioni degli ausiliari del traffico, di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, conferite con la legge del 15 maggio 1997 n.127, articolo 17, comma 132 e articolo 68 della legge 23.12.1999 n.488, sono limitate alle aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli ivi parcheggiati, e pertanto non può essere elevata da detti dipendenti contravvenzione per divieto di sosta nelle corsie riservate al trasporto pubblico, potendo tale funzione essere delegata solo al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, come previsto dal successivo comma 133 nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990 n.142.

Orbene, nel caso di specie la contravvenzione è stata elevata dagli ausiliari del traffico in relazione alla corsia riservata ai mezzi pubblici dove, come innanzi detto, la competenza ad accertare le violazioni è demandata al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone ( in tal senso Cass.n.18186/2006 e Cass.7336/2005).

Né, d'altra parte, il Comune ha dimostrato ( ciò che ha affermato nella memoria difensiva) che gli ausiliari fossero anche dipendenti dell'impresa denominata S.G.M. che oltre a gestire i parcheggi, esegue il trasporto pubblico nel territorio comunale.

La rilevazione della violazione compiuta dagli ausiliari del traffico, in quanto operata da un soggetto assolutamente non legittimato, inficia alla radice la legittimità dell'accertamento.

Ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Così deciso in Lecce il 29.01.2008

IL CANCELLIERE B3  
*Antonio Gianni Renna*

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Raffaele Carluccio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 17 MAR 2008

IL CANCELLIERE B3  
*Antonio Gianni Renna*

## RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Ufficio in istruzione, io sottoscritto  
Messo del Giudice di Pace di Lecce ho notificato  
copia dell'atto che per il destinatario nello stesso  
indicato consegnandone copia a mani proprie.

16/4/08

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom.